

GRAZIANO RICCADONNA, *La carta di regola di Duvredo, Vergonzo e Villa di Bleggio*, in «Studi trentini. Storia» (ISSN: 2240-0338), 99/2 (2020), pp. 485-499.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/stusto>

Questo articolo è stato digitalizzato dal progetto ASTRA - *Archivio della storiografia trentina*, grazie al finanziamento della Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA è un progetto della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Istituto Storico Italo-Germanico, Museo Storico Italiano della Guerra (Rovereto), e Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA rende disponibili le versioni elettroniche delle maggiori riviste storiche del Trentino, all'interno del portale [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access*.

This article has been digitised within the project ASTRA - *Archivio della storiografia trentina* through the generous support of Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA is a Bruno Kessler Foundation Library project, run jointly with Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Italian-German Historical Institute, the Italian War History Museum (Rovereto), and Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA aims to make the most important journals of (and on) the Trentino area available in a free-to-access online space on the [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* platform.

Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) Attribuzione–Non commerciale–Non opere derivate 4.0 Internazionale. Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell’opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License. You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



La carta di regola di Duvredo, Vergonzo e Villa di Bleggio

GRAZIANO RICCADONNA

Le comunità rurali dell'area trentina si dotarono di carte di regola durante gran parte del lunghissimo periodo in cui mantennero vitalità amministrativa e politica, ma è l'ultimo secolo della loro attività, il XVIII, poco prima della abolizione delle "Regolanie maggiori e minori"¹, che vide il proliferare di carte di regola anche in centri minori che in precedenza avevano vissuto una lunga stagione priva di "regolazione".

È il caso dei villaggi intorno a Castel Restor nel Bleggio: Duvredo, Vergonzo e Villa, dove una vera e propria esigenza in questo senso si avvertì solamente sul finire del secolo XVIII. Per quest'area, prima del ritrovamento della carta di regola che si pubblica qui per la prima volta, erano note quelle di Bono (1502), di Cavrasto e Marcè (1485-1488) e di Balbido (1502). L'originale latino della carta di regola di Bono è andato perduto, mentre è nota la sua traduzione settecentesca in volgare²; le carte di regola di Cavrasto e Marcè e di Balbido sono state ritrovate più recentemente³.

La carta di regola *Capitoli, ossia Istrumento di poste dell'onoranda regola di Duvredo, Vergonzo e Villa di Bleggio* si trova tra le carte del notaio Lorenzo Levri junior e risale al 1796. Riguarda i tre villaggi disposti intorno a Castel Restor, controllato fin dal XIII secolo dai conti d'Arco⁴.

¹ In generale si veda Garbari, *Aspetti politico-istituzionali*, pp. 16-18.

² Prima edizione Bailo, *Regola di Bono del 1502*; si veda poi Giacomoni, *Carte di regola*, pp. 335-342 e *S. Felice a Bono di Bleggio*, pp. 33-40.

³ Andreolli, *Le Carte di Regola* (si trovano presso l'Archivio storico della Parrocchia di Santa Croce del Bleggio e presso l'Archivio parrocchiale di Balbido, conservato presso la canonica di Cavrasto). Il saggio di Claudio Andreolli era stato segnalato nel 2011 alla X edizione del Premio Giuseppe Papaleoni (sezione "saggistica inedita").

⁴ Cavada, Gentilini, *Archeologia e morfologia*; Colecchia, Gentilini, *Castel Restor*.

7

Capitoli, oia strumento di Corte del nomade Regola
 di Duvedo, Vergorzo, e Villa - del Abeggio

L'uno

di Ordine, e Statuto, che ogni anno nel giorno di Sant Michele
 ag. ore della conuocarsi La Publica Regola composta
 dai Vicini delle sudette tre Ville di Duvedo, Vergorzo,
 e Villa nel luogo solito fuori d'ora la Casa di Christophoro
 Binelli in fondo ai Campi sotto la Fontana di Duvedo,
 già anticamente designato, ed in tale giorno sia eletto
 un Anciano col titolo di Rappresentante d'ogni Regola
 il quale debba ricevere il giuramento dell' Anciano, che
 cade in tal giorno, d' esercitare l'ufficio giustamente,
 e rettamente, di regolare, e gouernare in tutto, e per
 tutto, come si deue a norma dei Segueri Capitoli:
 che a quest. Anciano siano date tre giurande, una
 cioè per cadauna Villa, e che tanto l' Anciano,
 quanto li Giurati, s'incorra tutto l'anno per dolo,
 ogni volta che ricadessero di prestare il giuramento
 incorrano nella pena d' un scudo di 4. cioè per
 cada, nel caso però non aduocassero causa legitima
 per esimersi, che doua sempre essere conosciuta
 dal Giudice ordinario: Nella detta Regola auera
 dall' Anciano differito il giuramento al Sottano che già
 sia egualmente per dolo, facendogli l'opportuna ammonizione
 d' esercitare il suo impiego con fedeltà, e puntualità.

Do. Marco reg.
 e notario,
 la Mercede a
 parte della
 Regola, come
 Notario nella
 copia della
 scrittura

ASTn, Atti dei notai, notaio Lorenzo Levri junior, Madice, B III (1795-1799), c. 35r
 (aut. n. 1480/28.10.13/2/2020)

All'epoca della redazione i conti vivevano però stabilmente a Mantova, tra le mura del loro sontuoso palazzo vicino alla chiesa di San Francesco⁵ (il castello giudicariense è citato come punto di riferimento topografico nel cap. 18). L'area si distingue nella plaga bleggiana per la vicinanza al castello; importante per la sua economia è il vicino monte di San Martino; erano costanti i contrasti, entro il comune generale di Tignerone (attualmente Bleggio Inferiore), con le limitrofe comunità di Bono, Cares, Comighello.

Come in molti altri casi, le designazioni delle cariche vicinali venivano fatte a turno fra tutti i capifamiglia. La carica principale era quella dell'“anciano”, designato a prescindere dall'età anagrafica. Era affiancato da tre giurati, uno per ciascuna villa: una specie di giunta amministrativa, con il compito di aiutare e se del caso sostituire l'“anciano” nei vari adempimenti. Egli doveva convocare al suono della campana l'assemblea annuale dei *vicini* o capifamiglia, nel giorno di San Martino, in fondo ai campi sotto la fontana di Duvredo, oltre la casa di Cristoforo Painelli; tale assemblea nominava i propri delegati e ne controllava l'azione alla fine del mandato. Il primo maggio e il giorno di San Martino di ogni anno doveva inoltre controllare, insieme ai suoi giurati, che venisse ben custodito il fuoco in tutte le case, ordinando le riparazioni e le operazioni ritenute più opportune; e fare una visita annuale a tutte le stalle per un controllo della gestione dell'allevamento. Veniva eletto annualmente dalla regola riunita in assemblea anche il saltaro, guardiano dei campi e dei boschi; per la custodia dei vigneti, in particolare al tempo della vendemmia, veniva nominato un saltaro apposito. I termini che indicano le cariche – anziano, giurati, saltaro – sono diffusi in tutta la statutaria bleggiana.

Una questione trattata nei *Capitoli* è relativa al ruolo della donna. Nel caso in famiglia mancassero persone di sesso maschile per determinati lavori pesanti, come “comodare” le strade o “fare le rotte” per la neve (cap. 23), le donne erano ammesse accanto ai ragazzi minorenni. Il loro impiego era però subordinato al superamento di una specie di esame: “Non possono” andare a fare l'opera “se pria non sarà stato conosciuto della sua abilità in pubblica Regola”. Un obbligo analogo era contemplato anche dalla *Carta di posta di Monte Casale* (1771), dove però lavorare nelle “rotte per le nevi” per la componente femminile poteva preludere a un'estensione dei diritti di vicinato o quantomeno alla presenza alle riunioni regoliere⁶, cosa che nel caso della carta di Duvredo, Vergonzo e Villa non compare.

⁵ Rill, *Storia dei Conti d'Arco*, pp. 409-411; Signorini, *Il palazzo d'Arco*, pp. 115-125.

⁶ Riccadonna, *Carta di posta di Monte Casale*, pp. 624-625.

1. *Carta di regola [1796 febbraio 15] e capitoli aggiuntivi (1796 aprile 2)*

ASTn, Atti dei notai, Stenico, notaio Lorenzo Levri junior, Madice, B III (1795-1799), cc. 35-62. In margine, annotazione (datata 30 marzo 1796) relativa alla produzione di una copia dei capitoli stessi.

Capitoli, ossia Istrumento di poste dell'onoranda Regola di Duvredo, Vergonzo, e Villa del Bleggio.

Primo. Si ordina, e statuisce, che ogni anno nel giorno di sant Michele 27 settembre debba convocarsi la publica regola composta dai vicini delle sudette tre ville di Duvredo, Vergonzo, e Villa nel luogo solito fuori oltre la casa di Christoforo Painelli in fondo ai campi sotto la fontana di Duvredo, già anticamente disegnato, ed in tale giorno sia eletto un anciano col titolo di rapresentante d'essa regola, il quale debba ricevere il giuramento dall'anciano che scade in tal giorno, d'esercitare tall'uffizio giustamente e rettamente, di regolare e governare in tutto e pro tutto, come si deve a norma dei seguenti capitoli; che a quest'anciano siano dati tre giurati, uno per cadauna villa, e che tanto l'anciano, quanto li giurati, siccome tutti vanno per rotolo⁷, ogni volta che ricuserano di prestare il giuramento incorrano nella penna d'un ragnes da troni 4.10 per cadauno, nel caso però non aducesse causa legitima per esimersi, che dovrà sempre essere conosciuta dal giudice ordinario. Nella stessa regola verrà dall'anciano differito il giuramento al saltaro, che già va egualmente per rotolo, facendogli l'opportuna ammonizione d'esercitare il suo impiego con fedeltà, e pontualità.

Secondo. Siccome l'esperienza pure troppo fa toccare con le mani, che non è mai soverchia la diligenza, che si pratica per rimuovere gli incendij in quanto può dipendere dal buon governo dei Paesi, si ordina e statuisce che nel giorno primo maggio di cadaun anno, e così anche nel giorno di s. Martino debba convocarsi la regola nell'antescritto luogo, e tanto l'anciano, quanto li giurati con tutti li vicini siano tenuti andare di casa in casa per tutta la regola, per vedere se viene bene custodito il fuoco, ordinando quei ripari ed operazioni, che crederanosì più opportune dal corpo publico, e mancando qualche famiglia di fare quel tanto che gli averà ordinato dall'anciano, incori l'opponente sia poi vicino, sia poi forestiere, nella penna di troni venti per ogni volta, che gli sarà rinovato l'ordine, dopo però, che saranno scorsi otto giorni dalla prima ordinazione, e si dovrà prestare fede all'asserzione dell'anciano. Così pure si proibisce assolutamente a chiunque vicino, od abitante sotto penna di troni cinque per volta, d'andare con lume, od altro fuoco dell'arra⁸, fenile, o dove si può probabilmente incontrare pericolo di fuoco, ma volendo servirsi di lume, debba cadaun individuo provvedersi d'una lanterna, ed in questa penna caderano anche quelli, che fanno uso di zippa⁹ in luoghi pericolosi, o che portano braggie per accendere il fuoco senza l'opportuna difesa.

⁷ A turno.

⁸ Aia o éra (dialettale).

⁹ Termine inconsueto (probabilmente onomatopeico) per pietra focaia o acciarino.

Terzo. Dipendendo l'esecuzione delle leggi vicinali dall'unione de membri componenti, si ordina e statuisce che, mancando il saltaro, l'anciano o li giurati d'intervenire personalmente alla regola stabilita nei giorni di s. Michele, primo maggio, adì s. Martino, incorrano nella penna di traieri dieci per cadauno e per cadauna volta, e li vicini nella penna di traieri sei per cadauno: occorrendo poi nel corso dell'anno d'invitarsi altri congressi regolari, quando questi vengano destinati coll'invito del giorno precedente da per mezzo del saltaro secondo il praticato, ogni capo di famiglia, che mancherà di comparire senza legitima causa, incorrerà nella penna di soldi cinque per volta, e li rapresentanti come pure il saltaro in quella di soldi dieci.

Quarto. Si ordina e statuisce, che l'anciano non possa in alcuna maniera assentarsi dal paese, e volendo per suoi affari andare per qualche tempo fuori del paese debba dare in pubblica regola un sostituto beneviso alla maggior parte de vicini, ed a sue spese d'esso anciano, qual tosto debba essere del corpo vicinale, e mancando a ciò incorri nella penna di troni cinque per volta, ed inoltre il sostituto possa dalla regola statuente essere messo a danni, a spese del delinquente anciano, non così però li giurati che potranno sostituirsi senza alcuna formalità, purché siano del corpo regolare.

Quinto. Si ordina e statuisce, che l'anciano sia tenuto ed obbligato d'esigere tutte l'imposizioni che si faranno nella regola per fuoco, cioè steure, diparti sindacali ed ogni altra sorta d'imposte, che mai potesseron occorere, come pure le penne dei presenti capitoli; occorrendo intraprendere viaggi nel distretto delle tre pievi di Bleggio, Lomaso e Banale per affari concernenti l'interesse della regola sia di litti, sia di qualunque altro affare, non potrà l'anciano pretendere alcuna mercede o premio, venendogli a contemplazione di tutto ciò d'ora in anzi costituito l'onorario di troni quindici annuali da estraersi dalla borsa regolare, oltre la quarta parte delle penne derivanti dalla trasgressione de presenti capitoli, che potrà percepirsi dall'anciano sudetto, a condizione però, che sia preciso dovere dell'anciano di tenere fedele conto dei pegni e condanne inferite nel presente istromento, notando accuratamente il tutto, e facendone l'esazione di mese in mese, con dare indi in fine dell'anno una sincera resa di conto alla regola, opure in quel tempo prefisso dalla legge su di ciò recentemente emanata dall'eccelsa superiorità, e mancando a ciò sia tenuto pagare del proprio; si riserva solo il caso, che le giornate, o viaggi doveseron farsi fuori delle tre pievi, mentre in all'ora l'anciano potrà conseguire in ragione d'un ragnes per giornata a sue spese.

Sesto. Si ordina e statuisce che, essendovi nella regola vedove e pupilli a quali per rotolo toccasse di fare l'anciano, siccome ora questi non si deve fare in giuramento, debbano presentare sulla pubblica regola nel giorno di s. Michele un sostituto a sue spese, il quale sia di aggradimento della maggiore parte de vicini, e fornito delle qualità convenevoli per sostener un tale uffizio, altrimenti il pupillo, o la vedova, che mancasseron di ciò fare, siano privati per un'intiero rotolo del beneficio della saltaria, ed il rotolo dell'anciano continui il suo corso a carico degli altri individui vicinali, senza il menomo aggravio del pupillo, o vedova, che non avesseron

presentato il sostituto, a danno de quali cederà solamente la saltaria, finché non gli giunga il novo rotolo. Se poi vi fosse qualche vicino dalla maggior parte conosciuto per inhabile a questo uffizio, debba questo dare un sostituto della qualità come sopra ed a sue spese, altrimenti incorra nella penna di ragnesi cinque.

Settimo. Ordiniamo e statuiamo che li giurati dell'anciano siano obligati, aijutati però che saranno dell'anciano, degli danni che vengono arrecati in campagna tanto ai vicini che ai forestieri, di fare l'estimo di tali danni con talle equità e giustizia, od annunciarlo al saltaro, acciò questi a suo tempo possi manifestarlo al padrone, con questo, che per le questione de vicini non abbino alcuna mercede, e per li foresti abbino soldi dodeci per cadauno di detti giurati, e mancando d'ubidire all'ordine dell'anciano incorrino nella penna di soldi dieci per cadauno.

Ottavo. Ordiniamo e statuiamo che il saltaro, cui per rotolo toccherà talle incarico lucrativo, debba, dopo d'aver prestato il giuramento alle mani dell'anciano, come al capo primo, andare per tutta la campagna della regola statuyente due volte al giorno, cioè sera e mattina in quel tempo che s'arritrovano l'entrate ne campi, e guardare a dovere la campagna, per avertire que danni che vengono arrecati, per indi poi potere nel giorno di s. Michele manifestare tutti li danni stimati dalli ricercati al danneggiato, con il quantitativo di quelli; e per sua mercede detto saltaro conseguirà il solito salvamento da ogni proprietario di beni stabili, che sia però forestiere della regola, qual salvamento solito contribuirsi dai possessionati forestieri della regola statuyente consistente in mezzo stajo annuale di miglio, o giallo¹⁰ in arbitrio del possessore di stabili. Se il saltaro però mancherà di adempiere a suoi doveri incorrerà nella penna di soldi dieci per ogni volta ch'avrà mancato, oltre la perdita del salvamento e della rifusione de danni nel caso eccedessero l'importo del salvamento. Ben inteso però, che volendosi anche il saltaro assentare dal paese in tempo di primavera, estate od autunno, doverà dare a un sostituto alla regola; che sia benviso alla maggior parte de vicini sotto penna, oltre quanto sopra fu detto, di troni cinque per ogni volta. Avrà inoltre il saltaro l'incarico di invitare la regola diligentemente, ogni qualvolta gliene verrà della l'incombenza dall'anciano, sotto penna di soldi dieci per volta, non solo se non inviterà, ma ben'anco se mancherà nell'ora, o giorno, restando assolto dal mantenimento del bove seminario, al quale viene provveduto dai squadroni del comune, secondo la consuetudine.

Nono. Statuiamo ed ordiniamo che, invitata la regola e comparsi li membri di quella nel luogo destinato, ogn'uno si ponga in circolo, ed all'ora l'anciano, o suo sostituto, proponga l'affare che si deve trattare a comune intelligenza; fornita ch'avrà la proposta, all'ora gli vicini di mano in mano diranno la sua opinione, e quella che dalla maggior parte verrà abbracciata sia posta in esecuzione. Restando proibita nel tempo che durerà il congresso qualunque bestemia, e specialmente lo strapazzo de santissimi nomi d'Iddio, della beata Vergine, e de santi, come pure ingianarsi fra vicini, il portare alla regola armi da fuoco o da taglio, bastoni minac-

¹⁰ Forse si tratta del mais.

ciosi od altro che potesse distorcere la pubblica quiete, sotto penna per ogni volta che verrà contrafatto di traieri sei per cadaun membro vicinale.

Decimo. Ordiniamo e statuiamo che nel giorno venticinque marzo di cadaun anno, o pure nel giorno susseguente, l'anciano sia tenuto fare la visita in tutte le stalle delli vicini e forestieri e prendere in notte tutto il bestiame minuto che vi troverà, quale dovrà poi consegnarli al publico pastore dal rispettivo proprietario, e questo bestiame, siano poi pecore o capre, che si troverà nel distretto della regola di tale tempo, dovrà guardare, e pagare intieramente, tanto li dia al pastore che non li dia, a riserva solo di quei capi di bestiame, che dal proprietario si volesseron sempre mantenere sulla stalla, senza lasciarli uscire punto né poco, a prendere pascolo non tanto ne luoghi publici, o privati, ma nemeno nei sitti proprij del padrone, nel quale caso questo tale, che volesse alimentarli unicamente sulla stalla, non potrà essere sottoposto ad alcuna condanna: il quale stabato¹¹ avrà luogo tanto per le pecore che per le capre, ma non già per li capretti od agnellini, intorno ai quali si doverà affermare la seguente norma regolare, inteso che mancando l'anciano incorrerà nella penna di troni doe per volta. Li capretti, siccome non si prendono dal pastore, o dovranno custodirsi in stalla, o spedirli nel monte separatamente, non mai però in compagnia dell'altro bestiame, e per questi non sarà tenuto il proprietario né a guardare, né a pagare. Li agnelli da latte saranno obligati al pastore, e conseguente a guardare dopo le sante feste di Pasqua, sino a tutta la stagione, ma non però a pagare, contrafacendo ad uno o l'altro dei soprascritti punti, il proprietario dei capretti od agnelli da latte incorrerà nella penna di soldi venti per ogni volta, che si troveranno tali minute bestie in campagna, e per ogni capo di quelle, oltre l'ammenda del danno, ed ogni vicino potrà fare la denuncia al saltaro, e così sarà creduto, anche se fosseron tali bestie dietro le strade sì publiche che private.

Undecimo. Si ordina e statuisce che ritrovandosi in campagna, o dietro le strade come sopra, pecore o capre, tanto dei vicini quanto di forestieri, il padrone di quelle incorra nella penna di soldi dieci per cadauna bestia, e si possa dare per pegno all'anciano, da qualonque vicino, il quale perciò meriterà piena fede, e ciò oltre il dano, ch'avesse arrecato al prossimo in qualonque maniera, e per ogni volta che sarà ritrovato.

Duodecimo. Ordiniamo e statuiamo che niun vicino o forestiero possa né debba tenere schiappo separato dal gregge regolare, e come si suole dire non possa fare mandra, sotto penna di soldi venti per capo di bestiame, e si potrà anche darlo per pegno all'anciano ogni volta che sarà veduto o ritrovato a pascolare.

Decimo terzo. Ordiniamo e statuiamo che niuna persona tanto terriera che abitante o forestiera non possa condurre seco per campagna niuna sorta di bestie, cioè agnelli, pecore o capre, od altri simili animali dal primo giorno d'aprile fino a tutto l'autunno, intanto che si lavorano biade o fieni in campagna, sotto penna di soldi dieci per cadauna bestia, e per ogni volta che saranno trovate come al cap. 10, 11.

¹¹ Per "stabulato", condizione del bestiame nella stalla.

Decimo quarto. Ordiniamo e statuiamo che tutti quelli che hanno campi o privati, tanto vicini che forestieri, situati però dietro le strade soliti a struppargli¹², passato che sarà il giorno dieci maggio di cadaun anno, debbano avere strupato il proprio fondo, e mancando a ciò incorrino nella penna di soldi dieci per ogni volta, quando dal saltaro saranno avisati, eccettuati quelli luoghi per dove dieci giorni prima sotto l'istessa penna.

Decimo quinto. Ordiniamo e statuiamo che niuno tanto vicino, quanto abitante o forestiere non possi guastare le strade per condurre aqua ne proprj fondi, né gettare sassi nelle dette strade tanto comuni come regolari o consortali, con le mani, né con carri, sotto penna di troni cinque per ogni volta che verrà contrafatto, e potranno essere manifestati da ogni vicino all'anciano.

Decimo sesto. Ordiniamo e statuiamo che tutti li vicini che denuncierano all'anciano li trasgressori dei presenti capitoli in quei punti, su de quali vengono li vicini abilitati a potere dare tali denuncie, o sia manifestanze, aquistino la quarta parte delle penne comminate, e che il rimanente, oltre il terzo dovuto all'eccelso fisco, si debba tutto applicare alla regola statuyente, salvo quanto fu detto pell'anciano.

Decimo settimo. Ordiniamo e statuiamo che ogn'anno nel giorno di sant'Matteo vent'uno di settembre si debba prendere il pastore per le bestie grosse detto "vaccaro" e che ogni vicino ed abitante debba consegnare al schiappo del sudetto vaccaro tutte le vacche, bovi e manzolame d'ogni sorte solito spedirsi al pastore di tal greggia, eccettuate solo quelle armente che fosseron pronte per sgravarsi, oppure claudicanti, le quali potranno tenersi sulla stalla sinché saranno rimesse, non conducendole però mai al pascolo, se non ne prati del proprietario, e tutto il detto bestiame che si ritroverà nella regola nel sudetto giorno di s. Matteo sarà tenuto a guardare e pagare intieramente sinché anderà fuori il pastore tanto in campagna quanto sul monte, giusta il praticato sin qui, sotto penna di soldi dieci per ogni volta che si mancherà di consegnare al pastore tal sorta di bestie, e per ogni capo di quelle, salvo il disposto al cap. 19 pel bestiame di fiera e per il manzolame di primavera.

Decimo ottavo. Ordiniamo e statuiamo che, principiando dal giorno 25 marzo sino li nove ottobre, nessuna persona della regola statuyente e nessuna forestiera abitante possa andare col bestiame grosso a prendere pascolo nelli prati de vicini, nemeno in quelli dei forestieri situati nel distretto regolare, sotto penna di soldi venti per volta e per cadaun capo di bestiame, oltre la refusione del danno, lo che s'intenderà stabilito anche per il publico pastore detto "vaccaro" a riserva solo, che sarà lecito dal giorno di s. Michele inclusivamente portarsi a prendere pascolo col gregge vacchino e bovino nei prati esistenti sopra la strada, che da Duvredo conduce a s. Bernardino luogo denominato "in Malora" ed anche nei prati di Castel Restoro sopra la strada, che conduce al Rovere in forza d'inveterata consuetu-

¹² Tappare, chiudere i passaggi.

dine vigente nella regola di Duvredo, Vergonzo e Villa di poter pascolare nelle nominate prative per diritto privativo principiando dal s. Michele, e proseguendo sino che non va fuori il bestiame in talle estensione delle prative sino al Rovere.

Decimo nono. Ordiniamo e statutiamo che rapporto al bestiame bovino o vacchino, che suole condursi dalle fiere di sant' Matteo "del Bosco" e di s. Michele questo non sia obbligato che alla solita guarda, perché ordinariamente s'introduce ad uso di mercimonio, e però mancando di guardare il pastore come l'altro bestiame, incorrerà il proprietario nella penna di soldi dieci per volta e per ogni capo, oltre la rifusione del pabolo, che dovrà somministrarsi al pastore; si eccettuano sempre li vitelli, che nascono la primavera, quali non saranno sogetti né a guardare, né a pagare.

Vigesimo. Ordiniamo e statutiamo che, venendo ritrovate nel distretto della nostra regola bestie sì grosse che minute aspettanti a forestieri fuori della regola nell'atto di pascolare, ogni vicino possi prenderle e condurle all'anciano, e li padroni di queste pagare debbano troni uno soldi dieci per ogni bestia grossa, e soldi dieci per ogni bestia minuta.

Vigesimo primo. Ordiniamo e statutiamo che, ritrovata o denunciata da qualsivoglia vicino all'anciano qualche persona di che stato, sesso, e condizione essere si voglia a far danno al prossimo nel distretto regolare, incorra nella penna di soldi venti per volta, oltre la rifusione del danno arreccato.

Vigesimo secondo. Si ordina e statuisce che tutti quelli che abitano nel distretto della nostra regola, e che non sono vicini, pagare debbano le seguenti condanne: quelli forestieri, ch'anno casa sua, fondi e bestiami da giogo ed altre bestie grosse e minute, per quelle da giogo dare debbano troni cinque tra tutte due, per quelle che non sono da giogo troni due per cadauna, per quelle minute soldi dieci per cadauna, e per l'incolato troni uno. Quelli foresti, che non hanno bestie, ma sibene casa sua, fondi e famiglia un tron per l'incolato, e poi conforme danificherano la regola che si possano collettare. Rapporto poi a quelli che poco o nulla possiedono, la colletta da essergli imposta sarà più mitte avuto riguardo al loro stato, a condizione ed anche al danno che arrecano, ma dovrà sempre pria di esigersi essere sottometta sumariamente e senza figura di giudizio al prudente arbitrio del giudice ordinario, cioè del tit(olato) signor vicario di Stenico.

Vigesimo terzo. Ordiniamo e statutiamo ch'ogni vicino, abitante o forestiere comandati che saranno dal saltaro od anciano per comodare le strade, o fare le rotte per la neve, debbano uno per casa andare a fare l'opera, e volendo mandarvi un ragazzo, opure una donna, non possino se pria non sarà stato conosciuto della sua abilità in publica regola, e mancando d'intervenirvi incorano nella penna di soldi diciotto salva sempre una straordinaria giornata, nel caso la regola potrà accrescere la penna secondo le circostanze prudentemente, però, non eccedendo mai li troni due.

Vigesimo quarto. Ordiniamo e statutiamo che due volte all'anno, li 26 marzo e 29 settembre, l'anciano sia tenuto leggere o fare leggere in publica regola li prefati

capitoli a piena intelligenza, acciò niuno possa allegare ignoranza del contenuto, e siccome l'incarico dell'anciano egli si è di notare fedelmente le manifestazioni tutte che gli veranno fatte, e di esigere le penne dei prefati capitoli di mese in mese, come al capo quindici, si stabilisce che quelli che avranno tranquillità in qualunque parte, e ricuserano di pagare alla prima ricerca: all'orché l'Anciano doverà di novo fargli la domanda della penna, incorra non pagando la seconda volta, si duplichi a loro danno la sudetta penna e siano tenuti pagarla duplicata, ed inoltre vengano sottomessi a tutte le spese che succederano per loro renitenza, se la cosa si portasse in giudizio.

Vigesimo quinto. Ordiniamo e statuiamo che tutti li vicini od abitanti forestieri che hanno bovi o vacche destinate per altro al pastore in forza de precedenti capitoli, ma che per suo comodo vogliono tenerli a casa, possano bensì trattenerli, ma però, che non gli sia lecito di prendere pascolo ne luoghi pubblici o privati, dovendo tenerli sul suo, senza pregiudicare in conto alcuno ai pascoli regolari, con conditione, che debbano non ostante guardare e pagare interamente il pastore come gli altri; se poi qualche vicino od abitante forestiere avesse qualche capo di bestiame grosso destinato al macello per suo uso, non potrà essere obbligato né a guardare, né a pagare, purché non lo lasci uscire di stalla, o sortendo sarà sogetto egualmente che quelli assegnati al pastore. Succedendo poi il caso, che inganassero la regola sotto il finto pretesto di macello, passato un congruo termine, senzaché siasi amazzato quel capo di bestiame, il proprietario incorri nella penna di troni due per cadauna volta, e per ogni capo di bestiame.

Vigesimo sesto. Ordiniamo e statuiamo che tutte quelle persone, siano abitanti opure terrieri della regola, che si faranno lecito nella primavera e nell'autunno di andare per li campi degli altri, tanto vicini che forestieri, e prendere pascolo al bestiame tanto grosso che minuto, ma specialmente col grosso di qualunque specie, incorrano nella penna di troni uno per cadauna villa e per cadaun capo di bestiame d'ogni sorte, oltre il danno, che arrecherano al prossimo, quando non siano muniti d'un biglietto in scritto del padrone del campo, che gli conceda licenza di pascolare.

Vigesimo settimo. Ordiniamo e statuiamo che ogni vicino o forestiere abitante, a cui toccherà la guarda del vaccaro, sia tenuto pro quel giorno o giorni che starà presso di lui la guarda, di dare un assistente detto altresì "scova" che servi d'aiuto al medemo pastore per la custodia del bestiame, qual scova sia almeno dell'età d'anni quindici compiti, ed abbi l'abilità sufficiente per tall'impiego, e mancando a ciò, opure non essendo l'assistente della qualità sudetta, ad ogni fondata lagnanza che farà il pastore, quel vicino, od abitante che deve dare la scorta, incorri nella penna di troni uno per volta.

Vigesimo ottavo. Ordiniamo e statuiamo che, nascendo un qualche contrasto tra li vicini della nostra regola rellativamente a cose concernenti l'oculare inspezione, od altre di poco rilievo, debbano avanti promuovere atti giudiziali chiamare l'anciano, ed i giurati suoi accioché questi, se ad essi sarà possibile, procurino

d'aggiustare quella questione, e ciò sotto penna tanto alle parti, quanto all'anciano ò giurati di troni uno per atto¹³.

Vigesimo Nono. Si stabilisce ed ordina, per maggior schiarimento del capo decimo settimo e susseguenti, che abbracciasseron questo punto, che li bovi saranno bensì sogetti a guardare e pagare il pastore, mai però il vaccaro non sarà tenuto riceverli colla greggia, a motivo che sconcertano le armente, e però o si potranno tenere in stalla, o condurli al pascolo nei fondi de rispettivi proprietarij, o spedirli sul monte, come più sembrerà al padrone, fermo sempre restando quanto avanti fu stabilito pel bestiame grosso, che fosse ritrovato a danificare il prossimo, e non altrimenti ecc.¹⁴

Capitoli addizionali di Duvredo, Vergonzo, e Villa

Nel nome di Dio. Correndo l'anno di nostro Signore mille settecento novantasei, indizione 14^a, in giorno di sabato due di aprile, nella villa di Duvredo, e luogo solito presso il Ponte Secco d'essa villa, ove li vicini infrascritti costumano di congregarsi per trattare i loro publici affari, egualmente che nel prato dal Fredo, sotto le colli adiacenti al sudetto fonte – pieve del Bleggio – diocese di Trento, alla continua presenza del sig. Carlo Cilladi di Cillà, e di Gio(vanni) della Joanna di Cares testimonij notti, e pregati ecc.

Avendo l'onoranda regola di Duvredo, Vergonzo e Villa stabilito di formare due capitoli addizionali per poscia, unitamente a quelli stati formati sin dal giorno quindici febraio decorso, trasmetterli all'eccelse superiorità, ond'ottenere la superiore approvazione, ed in tal guisa porre argine e riparo a tutti li disordini che sempre più insorgono nelle ville a cagione di quei vicini i quali cercano le strade più indirette per deffraudare le patrie leggi negli suoi effetti, ne venne in seguito di tal delliiberazione, che fu ingiunto preciso ordine al saltaro giurato di convocare ogni vicino per ogidi come in realtà essendo successo, si è presentato in publico congresso il domino Antonio Seraffini di Villa saltaro posto dalli fratelli Seraffini di Vergonzo abitanti in Gaio, quale sotto il vincolo del suo giuramento riferisce a me notaio d'aver invitato ieri sera di fuogo in fuogo e di casa in casa per questo giorno, ora e luogo, nonché al preciso effetto antescritto tutti li membri vicini componenti la regola di Duvredo, Vergonzo e Villa aventi voce attiva in congresso secondo il praticato, de quali sono comparsi li seguenti: il domino Alberto Gusmerotti anciano, lo stesso Antonio Seraffini come giurato in nome proprio, Cristoforo Painelli altro giurato, Felice Beltrami, Marco Seraffini, Lorenzo Gusmerotti di

¹³ Segue, di mano del notaio: "NB La cassatura fol. 4.to viene approvata e così anche le aggrigione fatte in diversi capitoli con carattere più minuto in fine, essendo tutte state fatte pria della pubblicazione".

¹⁴ Segue, di mano del notaio: "NB Si approvano le sopracitate due linee cassate per mio errore": si riferisce alle parole "fermo sempre restando quanto avanti fu stabilito pel bestiame grosso, che fosse ritrovato a danificare il prossimo, e non altrimenti ecc.".

Vergonzo, Antonio Martinelli, Gio(vanni) Beltrami, Lorenzo Gusmerotti di Villa, Ant(onio) quondam Marco Seraffini, Bortolo Martinelli, Ogniben Painelli, Antonio Beltrami, Antonio Seraffini di Duvredo, Domenico Seraffini, Francesco Gusmerotti, Martino Maijetti e Gio(vanni) Pietro Gusmerotti di Villa (ben inteso però, che Gio(vanni) Pietro Gusmerotti e Marco Seraffini ricusarono, ad onta dell'ordine giudiziale lettogli colla scorta del quale furono anche invitati di dare il loro voto, né vollero ricevere la bolla per passare al segreto scrutinio), quali facendo per sese ecc. e successori ecc., e con ogni ecc., in nome di tutta intiera la regola hanno concordemente erretti, e formati l'infrascritti due capitoli addizionali, come quelli che tendendo alla conservazione del buon ordine, e governo della regola tutta, sonosi creduti necessarij, e vantagiosi e sono ecc.

Primo. Che in avvenire sia espressamente proibito e per sempre vietato a qualunque vicino od abitante forestiere di affittare bestiame d'ogni specie fuori del distretto regolare delle tre ville, incominciando dal principio dell'anno sino a tutta la stagione in cui va fuori il pastore, quando tale affittanze non si facciano per tutto il corso dell'anno (giaché in tale mansione si lusingano li vicini di oviare alle simulazioni, e finte locazioni, che si fanno da diversi vicini amanti solo del privato loro interesse, per scansare la concorrenza al consueto pagamento del salario del pastore, nonché la guarda del sudetto publico pastore) in guisa che, l'affittanza del bestiame non verrà fatta per l'intiero anno, e non durerà anche per tutto il corso dell'anno, sia tenuto ed obligato il proprietario di tal bestiame guardare e pagare il pastore egualmente, che quelli, i quali danno le loro bestie al pastore, o pastori, che dalla regola veranno accordati.

Secondo. Che portandosi qualche vicino delle tre ville, od abitante col suo bestiame a qualche casina o stabio ch'avesse anche sui beni comunali in qualunque tempo dell'anno, e particolarmente allora quando viene il tempo d'accordare il pastore, sia tenuto ed obligato di guardare e pagare il pastore nella maniera soprascritta, né gli possan in conto alcuno giovare tali o simili sotterfugij e ritrovati come illusorij della legge ne precedenti capitoli stabilito.

Quali capitoli addizionali essendo stati da me sottoscritto notaio letti in publico congresso ad intelligenza di cadauno, e dopo d'essere anco stati da tutti ben intesi, premesso il formale segreto scrutinio seguito coll'assistenza di me notaio, in presenza de nominati testimonij colla bussola affermativa, e negativa, dal quale sortirono votti n. quindici favorevoli per l'accettazione di quelli, e due soli contrarj ecc., furono dalli antescritti vicini formalmente accettati, stipulati ed emologati in nome loro proprio e de successori ecc., promettendo d'attenderli ed inviolabilmente affermarli in ogni punto e patto ecc., renunciando ecc., promettendo ecc. ed obligando ecc., stipulante anch'io notaio a nome di chi, non solo con questo, ma in ogni altro miglior modo ecc.

In fede Lorenzo Levri, publico ed imperiale notaio del Bleggio, alle cose premesse sono stato presente, e quelle pregato ho scritto, letto e publicato ad L(audem) D(ei) et B(eatae) V(irginis) M(ariae).


2. Conferma dei capitoli (1796 febbraio 15)

ASTn, Libri Copiali, n. 90 (anno 1796), pp. 330-360, con copia della carta di regola e, appunto, sua conferma, che viene qui trascritta (segnalazione di Danilo Mussi).

Nel nome di Dio. Correndo l'anno di Nostro Signore mille settecento novantasei 1796, inditione romana decima quarta, in giorno di lunedì quindici 15 di febbraio, nel luogo solito oltre la casa di Christoforo Painelli di Duvredo, sotto la fontana, e propriamente nel prato del legato dal Fredo, alle falde delle colli sotto detto fonte secco di Duvredo, ove costuma congregarsi l'onoranda regola di Duvredo, Vergonzo e Villa per trattare i suoi pubblici affari come al capo primo, pieve del Bleggio, diocesi di Trento, alla continua presenza di Antonio quondam Battista Bonazza di Breguzzo e di Andrea Luchesa di Madice, testimonij notti, abili, e pregati ecc., sono comparsi li infrascritti domini vicini dell'onoranda regola di Duvredo, Vergonzo, e Villa stati invitati per questo giorno, ora, e luogo di fuoco in fuogo ieri sera al preciso effetto da infrasciversi dal domino Antonio quondam Batta Serafini di Villa saltaro presente, e riferente, cioè: Alberto Gusmerotti di Duvredo anciano; Innocenzo Beatrici detto Bianchini, spedito appositamente da Giovanni Pietro Gusmerotti di Villa giurato dell'anciano, che per suoi affari dovette portarsi alla fiera di Trento, con avere però incaricato detto Beatrici qual tosto di supplicare le sue veci fornite già dell'opportuna istruzione, avendo anche pria detto Gusmerotti inteso il tenore de capitoli a prelezione di me notaio; Christoforo Painelli di Duvredo altro giurato; Lorenzo Gusmeroti di Vergonzo, Domenico quondam Matteo Seraffini, Antonio Gusmeroti, Bortolo Martinelli, Martino quondam G(iovanni) Antonio Maistri, Marco quondam Matteo Seraffini, Francesco Gusmeroti di Duvredo, Ogniben Painelli, Antonio Beltrami, Felice Beltrami, Elio Beltrami, nonché il predetto Antonio Seraffini di Villa in nome proprio come giurato giacché l'ufficio di saltaro lo sostiene qual sostituto dei fratelli Serafini abitanti in Gaio, asserenti di essere i due terzi e più de vicini di detta onoranda regola, che di presente si trovano in patria, essendo Lorenzo Gusmerotti di Villa amalato; ed avendo esposto d'avere, dopo molti dibattimenti, formati li loro capitoli regolari pel buon governo e regolamento d'essa regola, quali anzi in un precedente congresso a tale vuopo furono dalla pluralità de molti accettati con scrutinio privato, ma però segreto, tra d'essi praticato; desiderosi però, che li predetti capitoli qui annessi da me attuario estesi, vengano ridotti a publico rogito, acciò non possi alcuno scansare la pontuale osservanza per procedere legalmente sono passati al scrutinio segreto colle due bussole affermativa e negativa, al quale avendo presieduto io notaio con tutta accuratezza, previa la pubblicazione e letura d'essi capitoli a chiara inteligenza di tutti gl'individui regolari ascendenti al numero di sedeci, in presenza de nominati testimonij, che li voti favorevoli per l'accettazione de capitoli sudetti ascendono a dieci, e li contrarij a sei soli. E quindi facendo li nominati vicini in nome dell'intiero corpo regolare, per la lege loro successori ecc., sponte remote ecc., con piena delliberazione tutti d'accordo, niuno discrepante, attesa la pluralità de voti sortiti dal scrutinio e collegialmente, e con ogni ecc., hanno fatto, stabilito, concepito, ed ordinato l'antescritto strumento di poste, osia capitoli re-

golari, che fu da me sottoscritto, come si disse, chiaramente e minutamente letto, e publicato, e da ben inteso, come asseriscono, promettendo di quello e quelli inviolabilmente osservare in perpetuo, e volendo anche che dagli altri sia adempito ed osservato in tutti i punti, tanto riguardare li vicini d'essa regola, quanto gli abitanti e forestieri sotto le penne in cadaun capitolo comminate, previa l'accettazione, emologazione e stipulazione d'essi capitoli nelle forme più leggali, con dichiarazione anche di non avere contro d'essi alcuna contradizione od opposizione, rinunciando li sudetti vicini ad ogni ecc., prometendo ed obbligando per mantenimento ed osservanza di quanto sopra tutti li beni regolari presenti, e futuri, stipulante ed accettante io notaio a nome di chi potette averne interesse in qualunque tempo ecc. E siccome questi capitoli e leggi patrie, benché tendenti al miglior essere della popolazione, non possono sortire il pieno loro effetto se non vengono approvate e confermate dal sovrano principe nostro di Trento, quindi li avanti descritti vicini hanno concordemente stabilito di presentarli quanto prima con supplice libello a piedi di sua altezza reverendissima principe e vescovo di Trento per ottenerne la graziosa sottoscrizione, e con ogni meglio modo ecc.

In fede Lorenzo Levri, publico imperiale notaio, di Madice del Bleggio, alle cose premesse sono stato cont(inuamen)te presente, e quelle pregato ho scritto, letto e publicato, ad l(audem) D(ei) O(ptimi) M(aximi) B(eataeque) V(irginis) M(ariae).



Castel Restor e la sua caratteristica torre nel paesaggio agrario bleggiano in un urbario del 1793. BCTn, BCT1-2570/9, p. 39

Riferimenti archivistici e bibliografia

ASTn = Trento, Archivio di Stato

BCTn = Trento, Biblioteca Comunale

Claudio Andreolli, *Le Carte di Regola di Cavrasto e Marcè (1485-1488) e di Balbido (1502)*, in "Judicaria", (2013), n. 84, pp. 48-52.

Carte di regola e statuti delle comunità rurali trentine, a cura di Fabio Giacomoni, Milano, Jaca book, 1991.

Luigi Bailo, *Regola di Bono del 1502 tradotta in volgare l'anno 1752*, in *Biblioteca pubblica di Ponte Arche (TN)*, Numero unico per l'inaugurazione, 28 ottobre 1973, Ponte Arche, Biblioteca comunale, 1973, pp. 23-29.

Enrico Cavada, Giorgia Gentilini, *Archeologia e morfologia delle fortificazioni medievali alpine: castel Restor (Trentino occidentale). Un'esperienza in corso*, in *Il restauro dei castelli: analisi e intervento sulle architetture fortificate. Conoscere per restaurare, atti dei seminari in archeologia dell'architettura, Trento, 2002-2004*, a cura di Enrico Cavada, Giorgia Gentilini, Trento, s.n., 2007, pp. 15-28.

Maria Garbari, *Aspetti politico-istituzionali di una regione di frontiera*, in *Storia del Trentino, 5: L'età contemporanea 1803-1918*, a cura di Maria Garbari, Andrea Leonardi, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 13-164.

Annalisa Colecchia, Giorgia Gentilini, *Castel Restor*, in *APSAT 4. Castra, Castelli e Domus murate. Corpus di siti fortificati trentini tra tardo antico e basso medioevo*, a cura di Elisa Possenti [et al.], Mantova, SAP Società Archeologica, 2013, pp. 319-324.

Graziano Riccadonna, *Cento capitoli per tre comunità: L'istromento di poste delle tre ville di Poia, Godenzo e Comano (1749)*, in "Studi Trentini. Storia", 97 (2018), pp. 241-264.

Graziano Riccadonna, *Carta di posta di Monte Casale (1771)*, in "Studi Trentini. Storia", 95 (2016), pp. 623-632.

Gerhard Rill, *Storia dei Conti d'Arco 1487-1614*, Roma, Il Veltro, 1982.

Rodolfo Signorini, *Il palazzo d'Arco in Mantova. Da casa a museo*, Mantova, Sometti, 2016.

S. Felice a Bono di Bleggio, a cura di Graziano Riccadonna, Bleggio Inferiore, Comune, 1992.